

**Annotazioni su
giurisprudenza
costituzionale
di interesse regionale**

Luglio/ Settembre 2015



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

il dirigente

Maurizio PRIOLO

elaborazione testi

*Eliana ROMEO
Italia ROSCITANO*

coordinamento

Italia ROSCITANO

collaborazione

Giuseppina FEI



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Presentazione

Il presente fascicolo costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi realizzato dall'Area Assistenza Commissioni a partire dal 2011 e pubblicato in versione cartacea con cadenza trimestrale.

Le annotazioni giurisprudenziali sono, inoltre, reperibili on line in un'apposita sezione del sito internet consiliare, in modo da consentirne la consultazione in tempo reale.

L'elaborato, senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel terzo trimestre del 2015, che presentano profili di interesse regionale.

Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.

In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all'interno dell'indice, le massime tratte dalle sentenze.

Reggio Calabria, 1 ottobre 2015



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Indice e massime delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 125 del 8 giugno 2015.....pag.7

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2015

“Lo Stato non può dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta dalle autonomie speciali.

Sono, pertanto, illegittime alcune disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2015 e della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui si applicano anche alle autonomie speciali che sostengono la spesa sanitaria senza gravare sul bilancio dello Stato.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 130 del 26 maggio 2015.....pag.13

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015

“È illegittima la L. r. Basilicata n. 17 del 2014, che autorizza la Regione a utilizzare i proventi derivanti dalle *royalties* petrolifere per effettuare pagamenti ulteriori, relativi a spese di investimento in conto capitale, in aggiunta a quelli consentiti dalla disciplina statale sul patto di stabilità interno al momento di adozione della legge regionale in esame.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 171 del 7 luglio 2015.....pag. 16

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015

“Illegittima, per violazione del principio di leale collaborazione, la disposizione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, che prevede un intervento sostitutivo per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale, nel caso di procedimenti autorizzativi per la riconversione degli impianti di produzione bieticolo-saccarifera non ultimati e ove siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, senza assicurare la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.”



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 179 del 7 luglio 2015pag. 20

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015

“Illegittima la disposizione della L. r. Marche n. 22 del 2014, che attribuisce un finanziamento a favore della società Aerdorica di euro 1.100.000,00 in violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, che richiede che il progetto di legge venga previamente notificato alla Commissione europea, affinché questa possa verificare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 181 del 23 giugno 2015.....pag. 25

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015

“Illegittime le L. r. Piemonte n.16 e 19 del 2013, nelle parti in cui istituiscono le spese relative alle UPB DB09010 – capitolo 200/0; DB20151 – capitolo 56981 e capitolo 56985, nonché nella parte in cui non prevedono l’inserimento nel Titolo III della spesa di una posta sterilizzante di pari importo delle somme dello Stato complessivamente incamerate al Titolo V dell’entrata dalla Regione.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 9 giugno 2015.....pag. 30

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015

“Illegittime per contrasto con gli artt. 3, 97 e 119 Cost. alcune disposizioni delle L.r. Piemonte nn. 9 e 16 del 2013, in combinato disposto con i relativi allegati A, nelle parti in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono le dotazioni finanziarie storiche per l’esercizio delle funzioni conferite dalla L. r. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad esse si richiamano, pregiudicandone lo svolgimento.”



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 189 del 9 giugno 2015.....pag. 34

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015

“Illegittimo il decreto legge n. 69 del 2013, nelle parti in cui:

- prima delle sopravvenute modificazioni, estendeva l’ambito oggettivo degli “interventi di nuova costruzione”, per i quali è richiesto il permesso di costruire, determinando la compressione della competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio, nonché la lesione della competenza regionale residuale in materia di turismo;
- fissa un vincolo puntuale ed esaustivo al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, imponendo agli enti territoriali di destinare una quota dei proventi derivanti dalla dismissione di loro beni alla riduzione del debito pubblico dello Stato, in violazione degli artt. 117, c.3, e 119 Cost.”

“È legittimo l’intervento del legislatore statale volto a destinare risorse aggiuntive in favore di determinate categorie di Comuni, al fine di correggere o attenuare particolari squilibri e garantire un livello uniforme di servizi alla persona.”



Sintesi delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 125 del 8 giugno 2015

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2015

Materia: sanità pubblica; razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria; bilancio e contabilità pubblica

Norme impugnate:

- artt. 15, c. 13°, lett. c), 15°, 16°, 17° e 22°, e 24 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c.1°, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

- art. 1, c.132°, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 125 del 2015 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c.13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, c. 22, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d’Aosta;
- 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 132, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d’Aosta;
- 4) l’inammissibilità la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c.132, della legge n. 228 del 2012, promossa dalla Regione siciliana.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 15 del d.l. n. 95 del 2012 prevede una serie di misure che determinano una riduzione dei costi nel settore sanitario.

In particolare, il comma 13, lett. c), del citato art. 15, impone alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome, al primo e al secondo periodo, al fine della razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario e della riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, l’adozione di provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, dettando delle disposizioni dettagliate (“riduzione ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie,



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni”; “La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse”).

Le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno impugnato la disposizione in esame ritenendo che le specifiche misure di contenimento della spesa da essa previste invadano le proprie competenze in materia sanitaria, che trovano il proprio fondamento nei **rispettivi statuti speciali e nelle norme di attuazione, nonché nell’art. 117, c.3, Cost.**

Per la Corte Costituzionale, **la ridefinizione del numero dei posti letto fruibili va ricondotta alle materie di competenza concorrente della “tutela della salute“ e del “coordinamento della finanza pubblica”** (sentenza n. 289 del 2010). In tale ambito, lo Stato determina i principi generali della materia e le Regioni la normazione specificativa.

Le norme in esame sono illegittime perchè non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Alla luce di ciò, **lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da tali enti.**

Infine, **le disposizioni in esame non possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA)**, ai sensi dell’art.117, c. 2, lett. m), Cost., in quanto disponendo una riduzione dello standard dei posti letto, non tendono a garantire un *minimum*



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

intangibile alla prestazione, ma al contrario impongono un tetto massimo alla stessa.

La Corte Costituzionale giunge a tale conclusione dopo aver chiarito che i LEA rappresentano degli “standard minimi” (sentenza n. 115 del 2012) da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per cui “la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato” (sentenza n. 207 del 2010), “ferma comunque la possibilità delle singole Regioni, nell’ambito della loro competenza concorrente in materia, di migliorare i suddetti livelli di prestazioni” (sentenza n. 200 del 2009).

L’illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo del citato art. 15, c. 13, lett. c), determina il travolgimento del terzo e del quarto periodo della medesima disposizione in ragione del rapporto di presupposizione che lega le norme citate alle illegittime prescrizioni di riduzione contenute nei periodi immediatamente precedenti.

Nello specifico, il terzo periodo sospende il conferimento o il rinnovo dei contratti a tempo determinato in ambito sanitario, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto; il quarto periodo, nell’ambito del processo di riduzione, dispone la verifica di funzionalità, sotto il profilo assistenziale e gestionale, delle piccole strutture ospedaliere e la promozione del passaggio dal ricovero ordinario a quello diurno e dal ricovero diurno all’assistenza ambulatoriale, favorendo altresì quella residenziale e domiciliare.

In conclusione, la Consulta ha dichiarato illegittima l’intera lett. c) dell’art. 15, c.13, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento.

- 2) La questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 15, c. 22, del d.l. n. 95 del 2012, promossa dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, è stata ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale in riferimento agli **artt. 48-bis e 50, quinto comma**,



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

dello statuto regionale, in relazione agli **artt. 34 e 36 della legge n. 724 del 1994**, ed al **principio di leale collaborazione**.

La disposizione in esame coinvolge nel riparto della riduzione del fabbisogno e del relativo finanziamento anche la Regione Valle d'Aosta, imponendole un "concorso alla manovra di correzione dei conti".

La Corte Costituzionale chiarisce che la disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta può essere modificata solo con l'accordo della medesima, in virtù degli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello statuto (sentenza n. 133 del 2010).

L'art. 15, c.22, del d.l. n. 95 del 2012 contrasta con le succitate disposizioni statutarie in quanto incide in modo unilaterale, sull'autonomia finanziaria della ricorrente, la cui specialità sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato attraverso una semplice legge ordinaria (sentenza n. 133 del 2010).

Tale disposizione viola, pertanto, il principio di leale collaborazione.

Inoltre, poichè **la Regione autonoma Valle d'Aosta non grava, per il finanziamento della spesa sanitaria nell'ambito del proprio territorio, sul bilancio dello Stato, quest'ultimo non concorrendo al finanziamento della spesa sanitaria, non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario** (sentenza n. 341 del 2009).

Peraltro, non può essere richiamata neppure l'esigenza di riparto degli obiettivi del patto di stabilità di ottemperanza a precisi vincoli assunti dallo Stato in sede europea (in tal caso sarebbe consentita la determinazione unilaterale del concorso da parte dello Stato in attesa del perfezionamento delle procedure pattizie previste per le autonomie speciali), in quanto dalla sommatoria della riduzione dei trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario e dell'acquisizione dalle autonomie speciali beneficia direttamente il bilancio dello Stato attraverso una diversa riallocazione di dette risorse.

Infine, la Corte Costituzionale estende la dichiarazione di illegittimità anche alla previsione dell'accantonamento dell'equivalente importo a valere sulle quote di



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

compartecipazione ai tributi erariali, il quale presuppone la legittima imposizione del contributo (in tal senso sentenze n. 77 e n. 82 del 2015).

Per le ragioni su esposte, è dichiarata l'illegittimità dell'art. 15, c. 22, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

- 3) L'art. 1, c.132, della legge n. 228 del 2012 riduce ulteriormente il fabbisogno sanitario ed il correlato finanziamento, anche in questo caso chiamandovi a concorrere le autonomie speciali (ad esclusione della Regione siciliana), mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo, disponendo che l'importo del concorso alla manovra sia annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

La Consulta dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, c. 132, promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli **artt. 48-bis e 50, c. 5, dello statuto**, in relazione agli **artt. 34 e 36 della legge n. 724 del 1994**, ed al **principio di leale collaborazione**.

Difatti, tale disposizione riproduce sostanzialmente il contenuto del già richiamato art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012, incrementando, rispetto a quanto da quest'ultimo previsto, la riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale nonché del relativo finanziamento secondo le quantificazioni globali indicate e chiamando a concorrervi le autonomie speciali – ad esclusione della Regione siciliana – secondo un meccanismo corrispondente a quello di cui agli ultimi due periodi del citato art. 15, comma 22.

Ne consegue, dunque, l'illegittimità dell'art. 1, c. 132, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

- 4) L'art. 1, c. 132, della legge n. 228 del 2012 è stato censurato, altresì dalla Regione siciliana in riferimento agli **artt. 17, lettere b) e c), e 20 del regio decreto**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (“Approvazione dello Statuto della Regione siciliana”), ed al principio di leale collaborazione.

La Corte esclude che sia cessata la materia del contendere in ragione della sottoscrizione, da parte del Presidente della Regione, in data 9 giugno 2014, di un’ipotesi di accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze (sentenza n. 19 del 2015).

La Corte Costituzionale osserva che la Regione siciliana non chiarisce in che modo la disposizione censurata, che si correla all’adozione di misure di contenimento dei costi sanitari foriere di una riduzione di spesa, possa ostacolare l’attuazione del Piano di rientro volto al riequilibrio del Servizio sanitario regionale.

Conseguentemente, dichiara **la questione di legittimità è inammissibile** poiché le argomentazioni svolte dalla Regione ricorrente a sostegno dell’impugnazione non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l’ammissibilità delle impugnative in via principale.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. d.l. n. 95/2012,**
- **Legge n. 228/2012;**
-
- **Sent. Corte Cost. /**
- **Rassegna stampa: “Consulta, triplo stop ai tagli sulla sanità delle autonomie”(fonte: i. Italia Oggi del 02/07/2015).**

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Eliana Romeo



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 130 del 26 maggio 2015

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Norme impugnate: L. r. Basilicata 11 luglio 2014, n. 17, recante “Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 130 del 2015 ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale della L. r. Basilicata n. 17 del 2014, che autorizza la Regione a utilizzare i proventi derivanti dalle *royalties* petrolifere per effettuare pagamenti ulteriori, relativi a spese di investimento in conto capitale, in aggiunta a quelli consentiti dalla disciplina statale sul patto di stabilità interno al momento di adozione della legge regionale in esame.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

1) La L. r. Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 si compone di due articoli.

L'art. 1 stabilisce che “Nell'esercizio dei poteri di legislazione concorrente, attribuita alle Regioni dagli articoli 117 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana, in materia di coordinamento della finanza pubblica, sono autorizzati, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 228/2012, i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del Bilancio di previsione”.

In altri termini, tale disposizione autorizza la Regione a utilizzare i proventi derivanti dalle *royalties* petrolifere per effettuare pagamenti ulteriori, relativi a spese di investimento in conto capitale, in aggiunta a quelli consentiti dalla disciplina statale sul patto di stabilità interno.

L'art. 2 reca la dichiarazione d'urgenza.

La legge in esame nella sua interezza è stata censurata dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli **artt. 117, c. 3, e 119 Cost.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La Corte Costituzionale osserva che l'art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012"), contiene un lungo elenco, integrato nel tempo, delle spese che non vengono considerate per la determinazione del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

Al momento in cui la legge in esame è stata adottata (luglio 2014), la legge n. 183 del 2011 non annoverava, tra le spese esonerate dal rispetto del patto, quelle di investimento finanziate con i proventi derivanti dall'attività di estrazione di idrocarburi.

Solo successivamente all'instaurazione del giudizio in oggetto, l'art. 36, c. 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 ("Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, ha modificato il richiamato art. 32, c. 4, aggiungendovi la lettera *n-septies*), ricomprendendo entro certi limiti, fra le deroghe consentite alla disciplina del patto di stabilità interno anche le spese di investimento effettuate con i proventi delle *royalties* petrolifere.

Successivamente, ulteriori modifiche al regime di tali spese sono state introdotte dall'art. 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015").

Tali modifiche non rilevano ai fini della risoluzione della questione di costituzionalità in esame in quanto **la normativa regionale denunciata deve essere valutata in riferimento ai parametri vigenti al momento della sua emanazione** (*ex plurimis*, sentenza n. 62 del 2012).

La Consulta chiarisce, inoltre, che spetta alla legge dello Stato identificare le spese delle Regioni che concorrono alla definizione del saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, in quanto esso coinvolge Regioni ed enti locali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dai vincoli che ne conseguono. Tali norme statali sono espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (*ex multis*, sentenze n. 28 del 2013 e n. 155 del 2011).

In conclusione, la L. r. Basilicata n. 17 del 2014 è illegittima per violazione dell'art. 117, c.3, Cost., in quanto autorizzava la Regione ad utilizzare i proventi derivanti dalle *royalties* petrolifere, sebbene tali spese non rientrassero fra quelle esonerate dal rispetto del patto, in base alla normativa statale vigente al momento in cui la legge censurata è stata adottata.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Basilicata n. 17/2014;**
- **Legge n. 183/2011;**
- **Decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della Legge n. 164/2014;**
- **Legge n. 190/2014;**
- **Sent. Corte Cost. n. 62/2012;**
- **Sent. Corte Cost. n. 28/2013;**
- **Sent. Corte Cost. n. 155/2011.**

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Eliana Romeo



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 171 del 7 luglio 2015

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015

Materia: agricoltura; misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero; principio di leale collaborazione

Norme impugnate: art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 171 del 2015 ha dichiarato:

- 1) l'inammissibilità della censura avente ad oggetto la lettera a) del comma 1 dell'art. 30-ter, del d.l. n. 91 del 2014, che attribuisce carattere di "interesse strategico" ai progetti di riconversione industriale nel settore bieticolo-saccarifero;
- 2) l'illegittimità costituzionale della lettera b) del comma 1 dell'art.30-ter, del d.l. n. 91 del 2014, nella parte in cui prevede un intervento sostitutivo per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale, nel caso di procedimenti autorizzativi per la riconversione degli impianti di produzione bieticolo-saccarifera non ultimati e ove siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, senza assicurare la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La prima censura sollevata dalla Regione Abruzzo si riferisce alla lettera a) del comma 1 dell'art. 30-ter, del d.l. n. 91 del 2014, nella parte in cui – modificando l'art. 29, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 – attribuisce carattere di "interesse strategico" ai progetti di riconversione industriale nel settore bieticolo-saccarifero.
Secondo il ricorrente, tale previsione violerebbe gli **artt. 117, c.3, e 118, c. 1, Cost.**, nonché il **principio di leale collaborazione**, configurando una "chiamata in sussidiarietà" in una materia di competenza regionale, senza una previa intesa con le Regioni territorialmente interessate.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La Corte Costituzionale dichiara tale censura inammissibile per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento (fra le altre, sentenze n. 60 del 2015 e n. 165 del 2014).

- 2) La seconda censura sollevata dalla Regione Abruzzo concerne la lettera b) del comma 1 dell'art.30-ter, del d.l. n. 91 del 2014, nella parte in cui prevede che il Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 ("Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81, nomini un commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale, nel caso in cui i procedimenti autorizzativi per la riconversione degli impianti di produzione bieticolo-saccarifera non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti.

La disposizione impugnata modifica il comma 2 dell'art. 29 del d.l. n. 5 del 2012, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 62 del 2013.

Analogamente a quest'ultima disposizione, anche l'art.30-ter, c.1, lett. b), del d.l. n. 91 del 2014, violerebbe, secondo il ricorrente, l'**art. 117, c. 4, Cost.**, poiché invasivo della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di agricoltura.

Il ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del combinato disposto **dell'art. 120, c.2, Cost. e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131** ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"), nonché dei **principi di sussidiarietà e di leale collaborazione**, in quanto la norma censurata non assegnerebbe un congruo termine e non prevedrebbe il coinvolgimento della Regione interessata nell'esercizio di tale potere sostitutivo.

L'art. 8 della legge n. 131 del 2003, invocato dal ricorrente, dispone che nei casi e per le finalità previste dall'art. 120, c.2, Cost., "il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento”.

La Corte Costituzionale richiama la precedente giurisprudenza in materia (sentenze n. 250 e n. 249 del 2009 e n. 43 del 2004) per ribadire che **il modello procedurale indicato nell'art.8 della l. n. 131 del 2003 non esaurisce le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi** e lascia impregiudicata la possibilità che il legislatore, con normativa di settore, disciplini altri tipi di intervento sostitutivo.

Tale è, appunto, il caso della disposizione impugnata, che regola i poteri sostitutivi nell'ambito dei progetti di riconversione delle attività economiche del settore bieticolo-saccarifero.

Ciononostante, il legislatore statale è tenuto a rispettare i principi desumibili dall'art.120 Cost., al quale l'art. 8 della l. n. 131 del 2003 ha inteso dare attuazione, pur rimanendo libero di articularli in forme diverse.

In particolare, anche in conformità ad una costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 227, n. 173, n. 172 e n. 43 del 2004), i poteri sostitutivi devono:

- essere previsti e disciplinati dalla legge, che ne deve definire i presupposti sostanziali e procedurali, in ossequio al principio di legalità;
- essere attivati solo in caso di accertata inerzia della Regione o dell'ente locale sostituito;
- riguardare solo atti o attività privi di discrezionalità nell'*an*;
- essere affidati ad organi di Governo;
- rispettare il principio di leale collaborazione all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni;
- conformarsi al principio di sussidiarietà.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il potere sostitutivo disciplinato dall'impugnato art. 30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n. 91 del 2014, non è idoneo a soddisfare appieno il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dall'art. 120, c.2, Cost.

Difatti, la disposizione impugnata, pur prevedendo la presenza nel Comitato interministeriale di alcuni esponenti regionali, non garantisce che le Regioni e gli enti locali direttamente interessati dall'esercizio del potere sostitutivo siano specificamente e individualmente coinvolti in modo da poter far valere le proprie ragioni.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata all'esercizio del potere sostitutivo, per violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120, c. 2, Cost.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

➤ **Riferimenti:**

- **D.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni, dalla l. n.116/2014;**
- **D.l. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 35/2012;**
- **L. n. 131/2003;**
- **Sent. Corte Cost. n. 60/2015;**
- **Sent. Corte Cost. n. 165/2014;**
- **Sent. Corte Cost. n. 62/2013;**
- **Sent. Corte Cost. n. 250/2009;**
- **Sent. Corte Cost. n. 249/2009;**
- **Sent. Corte Cost. n. 43/2004;**
- **Sent. Corte Cost. n. 227/2004;**
- **Sent. Corte Cost. n.173/2004;**
- **Sent. Corte Cost. n. 172/2004.**

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa **Eliana Romeo**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 179 del 7 luglio 2015

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015

Materia: porti e aeroporti; tutela della concorrenza

Norme impugnate: art. 1, c. 2°, della L. r. Marche 10 settembre 2014, n. 22, recante “Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 2015 ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 2, della L. r. Marche n. 22 del 2014, che attribuisce un finanziamento a favore della società Aerdorica di euro 1.100.000,00 in violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, che richiede che il progetto di legge venga previamente notificato alla Commissione europea, affinché questa possa verificare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 1, c. 2, della L. r. Marche 10 settembre 2014, n. 22 dispone che «Nella tabella C della L.R. n. 49/2013, dopo la voce: “42701 – per spese contrattuali per il servizio del trasporto pubblico locale – 2.113.929,51”, è inserita la voce: “42703 – contributo straordinario alla società Aerdorica spa per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi – 1.100.000,00”». Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’**art. 117, c. 1, Cost. e agli artt. 107 e 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)**, ritenendo che tale finanziamento costituirebbe un aiuto di Stato che supera la soglia cosiddetta “*de minimis*”, pertanto assoggettato all’obbligo di notifica alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità con il mercato interno.

L’obbligo per le Amministrazioni di notificare alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è sancito anche a livello nazionale dall’**art. 45, c.1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234** (“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

normativa e delle politiche dell'Unione europea") che richiede altresì la contestuale trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee di una scheda sintetica della misura notificata.

La Regione Marche solleva, anzitutto, un'eccezione di inammissibilità del ricorso, denunciando l'assoluta genericità della prospettazione della censura, con cui il ricorrente si sarebbe solo limitato ad affermare il superamento della soglia cosiddetta "*de minimis*", senza allegare gli elementi necessari al giudice nazionale per valutare se lo stanziamento predisposto dalla norma regionale impugnata integri un aiuto di Stato.

Per la Regione resistente, la questione sarebbe, comunque, infondata nel merito, poiché la disposizione regionale impugnata non sarebbe idonea a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, ma stanzierebbe risorse al solo scopo di ripianare debiti contratti dalla società Aerdorica, gestore dell'aeroporto di Falconara Marittima. In virtù della decisione della Commissione europea del 13 maggio 2009, relativa all'aiuto n. 12 del 2009 ("Finanziamento pubblico di investimenti in infrastrutture nell'aeroporto di Falconara"), tale aeroporto sarebbe annoverato nella categoria dei "piccoli aeroporti regionali" – secondo la classificazione di cui alla comunicazione della Commissione n. 2005/312/01 ("Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali") – i quali non farebbero concorrenza agli altri aeroporti. Peraltro, l'obbligo di notifica alla Commissione europea non sussisterebbe in ragione del fatto che la disposizione regionale censurata disporrebbe uno stanziamento di risorse pubbliche a favore di una società composta al 93 % da enti pubblici (per l'82,72 % dalla Regione), che svolgerebbe un servizio di interesse economico generale.

La Corte Costituzionale, innanzitutto, respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione resistente, ritenendo la prospettazione del ricorrente chiara e non implausibile nell'individuare i potenziali elementi della fattispecie sottoposta al vaglio della Consulta.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Successivamente, la Consulta ricostruisce il quadro ordinamentale in cui si colloca la norma censurata.

La nozione di aiuto di Stato è di natura complessa ed afferisce ad una serie ampia di transazioni economiche, aventi quale comune denominatore l' idoneità ad alterare la concorrenza nell' ambito del mercato europeo.

I requisiti costitutivi della nozione di aiuto di Stato, individuati dalla legislazione e dalla giurisprudenza europea, possono essere così sintetizzati:

- a) intervento da parte dello Stato o di una sua articolazione o comunque impiego di risorse pubbliche a favore di un operatore economico che agisce in libero mercato;
- b) idoneità di tale intervento a concedere un vantaggio al suo beneficiario in modo tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 novembre 2009, in causa C-169/08), incidendo sugli scambi tra Stati membri;
- c) dimensione dell' intervento superiore alla soglia economica minima che determina la sua configurabilità come aiuto “*de minimis*” ai sensi del regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n.1407/2013 (“Regolamento della Commissione relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «*de minimis*»”). Quest' ultimo dispone, all' art. 3, c. 2, che “L' importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro ad un' impresa unica non può superare 200.000 EUR nell' arco di tre esercizi finanziari”.

L'ordinamento europeo riserva alla competenza della Commissione europea la verifica di compatibilità dell' aiuto con il mercato interno, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal Trattato e dalla legislazione comunitaria; mentre ai giudici nazionali spetta solo l' accertamento dell' osservanza dell' art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell' avvenuta notifica dell' aiuto. Solo per questa specifica finalità che il giudice nazionale ha una competenza limitata a verificare se la misura può astrattamente configurare un aiuto di Stato; in tale caso, è tenuto a verificare se i soggetti pubblici



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzati alle verifiche di competenza della Commissione europea.

Con riferimento al caso di specie, la Corte evidenzia che la Regione è un'articolazione dello Stato, la quale ha destinato, attraverso il contributo in esame, risorse pubbliche ad un operatore economico che svolge la propria attività nel mercato del trasporto aereo. L'ammontare di tale contributo risulta significativamente superiore al limite (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari), entro cui l'intervento può essere qualificato "*de minimis*" e conseguentemente sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea.

In riferimento alle tesi sostenute dalla difesa regionale, la Corte Costituzionale chiarisce che esse avrebbero dovuto essere esposte, prima dell'adozione della norma impugnata, alla Commissione europea a sostegno della compatibilità dell'intervento a favore della società aeroportuale con la disciplina degli aiuti di Stato.

Infatti, la normativa europea consente alcune deroghe (art. 107, par. 2 e 3, e artt. 93 e 106, par.2, del TFUE), la cui applicabilità la Regione avrebbe potuto invocare nella sede opportuna.

Tali tesi non rilevano, invece, nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, che come detto, riguarda solo la riconducibilità formale della fattispecie contestata agli interventi per i quali sussiste l'obbligo di notificazione alla Commissione europea.

Per la Corte Costituzionale, il contributo straordinario previsto a favore della società Aerdorica dall'art. 1, comma 2, della L. r. Marche n. 22 del 2014 rientra inequivocabilmente tra le agevolazioni in astratto riconducibili alla categoria degli aiuti di Stato.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del TFUE.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Marche n. 22/2014;**
- **L. n. 234/2012;**
- **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;**
- **Regolamento (UE) n.1407/2013;**
- **Decisione della Commissione europea del 13/05/2009;**
- **Comunicazione della Commissione europea n. 2005/312/01;**
- **Sent. Corte di giustizia dell'Unione europea 17/11/2009, in causa C-169/08.**

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Eliana Romeo



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 181 del 23 giugno 2015

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015

Materia: bilancio e contabilità pubblica, assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015;

Norme impugnate:

- L. r. Piemonte 6 agosto 2013, n. 16, recante “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”,

- artt. 1 e 2 della L. r. Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 2015 ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale della L. r. Piemonte n. 16 del 2013, nella parte in cui istituisce le spese relative alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 e DB20151 – capitolo 56981; degli artt. 1 e 2 della L. r. Piemonte n. 19 del 2013, nella parte in cui istituisce le spese relative alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 e DB20151 – capitolo 56985; nonché delle medesime L. r. n. 16 e n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'inserimento nel Titolo III della spesa di una posta sterilizzante di pari importo delle somme dello Stato complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata dalla Regione

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La L.r. Piemonte n. 16 del 2013 ha ad oggetto l'assestamento al bilancio di previsione per il 2013 e al bilancio pluriennale 2013/2015. Gli articoli 1 e 2 della L.r. Piemonte n. 19 del 2013 prevedono ulteriori disposizioni finanziarie per le medesime annualità.

La Corte dei Conti ha censurato tali leggi regionali in riferimento agli **artt. 81, c.4, e 119, c. 6, Cost.**

Nello specifico, la L. r. n. 16 del 2013 è stata impugnata limitatamente alle variazioni introdotte in entrata al capitolo 59300 (“Anticipazione a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili art. 2 del d.l. 35/2013” UPB DB902) e al capitolo 59350 (“Anticipazione a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili art. 3 del d.l. 35/2013” UPB DB902), ed in uscita al capitolo 200/0 (“Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012” UPB



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

DB09010) e al capitolo 156981 (“Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l’erogazione delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013” UPB DB20151); la L. r. Piemonte n. 19 del 2013 con riferimento alle variazioni introdotte in entrata dal capitolo 59300 e dal capitolo 59350 ed in uscita dal capitolo 200/0 e dal capitolo 156985 (“Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l’erogazione delle risorse di cui all’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013”).

La somma delle variazioni di bilancio di cui alle disposizioni impugnate corrisponderebbe al totale di quattro contratti, che nel 2013 la Regione Piemonte aveva sottoscritto quattro contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale delle variazioni e, conseguentemente, delle leggi regionali n. 16 e 19 del 2013, nella parte riferita alle poste contabili indicate, in quanto esse inciderebbero fortemente sull’equilibrio del bilancio, sul risultato d’amministrazione e, conseguentemente, anche sull’equilibrio dei bilanci futuri.

In particolare, le leggi regionali impugnate si sarebbero discostate dal d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64), attraverso cui lo Stato avrebbe conciliato l’esigenza di fronteggiare gravi situazioni debitorie delle amministrazioni pubbliche e quella di non violare l’art. 119, c. 6, Cost., nonché le disposizioni comunitarie in tema di vincoli all’indebitamento. A tal fine, lo Stato avrebbe emesso titoli, trasformandoli in anticipazioni di liquidità da erogare agli enti territoriali, tra cui la stessa Regione Piemonte.

Tale finanziamento sarebbe stato, invece, utilizzato dalla Regione Piemonte come un mutuo per alterare il disavanzo e per spese di competenza, allargando, in tal modo, il ventaglio della spesa consentita, con violazione contestuale degli artt. 81, c. 4, e 119, c. 6, Cost.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

L'illegittimità deriverebbe, secondo la Corte dei Conti ricorrente, dalla mancata neutralizzazione dell'entrata attraverso una posta di analogo importo al titolo III della spesa, in modo da evitare che la liquidità confluisca nella copertura integrativa di oneri diversi da quelli previsti dal d.l. n. 35/2013, e alla variazione di spesa, tenuto conto che le somme anticipate dallo Stato sarebbero destinate a finalità diverse da quelle inerenti al finanziamento statale.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione, anzitutto chiarisce la legittimazione della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali.

La Consulta osserva che le tesi che si fronteggiano riguardano la natura del finanziamento attribuito alla Regione: mera anticipazione di liquidità, inidonea a garantire coperture di spesa o disavanzi, secondo l'assunto del rimettente, oppure vero e proprio mutuo di scopo, secondo la tesi della Regione resistente, in ciò avallata dall'opinione del Procuratore regionale della Corte dei conti.

La Corte Costituzionale desume dalla formulazione del decreto-legge che:

- a) la premessa del decreto-legge depone a favore della natura di mera anticipazione di cassa, facendo riferimento a debiti della pubblica amministrazione che, proprio in ragione della loro appartenenza, devono essere già compresi nei bilanci dei decorsi esercizi;
- b) la destinazione delle assegnazioni al pagamento di residui passivi, cioè di oneri già previsti in bilanci precedenti e, per ciò stesso, già finanziati, esclude di per sé che dette assegnazioni costituiscano copertura degli stessi;
- c) il riferimento a situazioni debitorie degli enti destinatari dell'anticipazione conferma in modo implicito che non si tratta di nuova copertura, dal momento che i debiti dell'amministrazione regionale possono legalmente sorgere solo all'interno di una gestione del bilancio, nel caso di specie temporalmente dimensionata in periodo anteriore al 31 dicembre 2012.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

L'ambiguità sorge in relazione alla natura del finanziamento, in quanto la restituzione di capitale ed interessi è prevista, mediante la predisposizione di un piano di ammortamento, in un periodo non superiore a trenta anni. Quest'ultimo, per la sua durata, appare diverso da uno degli elementi tipici, la brevità, dell'anticipazione di cassa.

Secondo i giudici costituzionali, un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie.

Per la Consulta, l'illegittimità non riguarda le allocazioni delle partite di entrata censurate, bensì solo le partite di spesa UPB DB09010 – capitolo 200/0; DB20151 – capitolo 56981 e capitolo 56985.

La prima partita di spesa viene destinata dalla Regione a ripianare il disavanzo d'amministrazione del 2012, in violazione degli artt. 81 e 119, c. 6, Cost., in relazione agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013.

Tali norme interposte non consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità per migliorare il risultato di amministrazione della Regione. Ciò sia con riguardo all'equilibrio di bilancio, che viene pregiudicato dall'impiego di un prestito per ottenere effetti economico-patrimoniali, sia con riguardo alla natura giuridica dell'operazione, diversa dalla finalità di investimento di cui alla "regola aurea" codificata nell' art. 119, c. 6, Cost. (che vieta l'indebitamento per spese diverse dagli investimenti).

La seconda partita viene destinata ad ampliare la spesa di competenza dell'esercizio 2013, precludendo l'adempimento delle obbligazioni pregresse che, per espressa previsione del legislatore, sono quelle iscritte nella parte del bilancio relativa agli esercizi pregressi.

In tal modo viene pregiudicato sia l'equilibrio del bilancio – poiché l'illegittima destinazione viene a sommarsi, in termini di passività, alle pregresse situazioni debitorie inevase – sia il rispetto dell'art. 119, c. 6, Cost., perché la copertura della



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

maggior spesa di competenza viene fronteggiata con il prestito dello Stato, il cui impiego dovrebbe essere limitato a migliorare la situazione di cassa.

La variazione di bilancio è, altresì, illegittima nella parte del Titolo III della spesa ove non sono previste partite speculari a quelle di entrata iscritte al Titolo V, in quanto la mancata simmetria degli importi iscritti nei predetti Titoli di bilancio impedisce di “neutralizzare” gli effetti dell’anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza.

Alla luce di quanto esposto, **la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della L. r. Piemonte n. 16 del 2013, nella parte in cui istituisce le spese relative alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 e DB20151 – capitolo 56981; degli artt. 1 e 2 della L. r. Piemonte n. 19 del 2013, nella parte in cui istituisce le spese relative alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 e DB20151 – capitolo 56985; nonché delle medesime L. r. n. 16 e n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l’inserimento nel Titolo III della spesa di una posta sterilizzante di pari importo delle somme dello Stato complessivamente incamerate al Titolo V dell’entrata dalla Regione.**

La Corte Costituzionale precisa, infine, che le somme non correttamente impiegate potranno quindi entrare nella disponibilità del Commissario straordinario al fine di liquidare le passività pregresse ed evitare, almeno per la parte recuperata, un ulteriore debito statale e regionale.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Piemonte n. 16/2013;**
- **L.r. Piemonte n. 19/2013;**
- **D.l. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013.**

Nota di sintesi elaborata dalle dott.sse Italia Roscitano e Eliana Romeo



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 188 del 9 giugno 2015

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015

Materia: bilancio e contabilità pubblica, assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015;

Norme impugnate:

- artt. 2, c. 1° e 2°, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R, e 4, in combinato disposto con l'Allegato A, della L. r. Piemonte 07 maggio 2013, n. 9, recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

-art. 1, in combinato disposto con l'Allegato A, nella parte relativa alla medesima UPB DB05011, capitolo 149827R, della L. r. Piemonte 06 agosto 2013, n. 16, recante "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015"

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 2015 ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della L.r. Piemonte n. 9 del 2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, e dell'art. 1 della L. r. Piemonte n. 16 del 2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nelle parti in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla L.r. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano, pregiudicandone lo svolgimento.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) I commi 1 e 2 dell'art. 2 e l'art. 4 della L.r. Piemonte n. 9 del 2013 sono stati impugnati nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98") in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale; l'art. 1 della L.r. Piemonte n. 16 del 2013 è stato censurato, in combinato disposto con il relativo Allegato A, laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del medesimo capitolo 149827/R.

La Regione Piemonte ha trasferito le risorse alle Province in attuazione delle indicate leggi regionali mediante due delibere di Giunta regionale, impugnate dalle Province di Alessandria e Verbano Cusio Ossola, adducendo l'insufficienza



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

alla copertura delle spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni conferite.

Nello specifico, il TAR piemontese rimettente rileva la violazione:

- dell'autonomia finanziaria delle Province (**artt. 117 e 119 Cost.**), poiché le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013 hanno ridotto in misura consistente gli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro conferite e delegate (riduzione pari a circa il 50% delle risorse stanziare per il 2012, che, a loro volta, erano già state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011), con negative ricadute anche sul buon andamento dell'amministrazione (**art. 97 Cost.**), trattandosi di enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria;
- dell'**art. 3 Cost.**, sotto il profilo della ragionevolezza (la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell'esigenza che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento) e anche del principio di eguaglianza sostanziale;
- dell'**art. 118, c. 2, Cost.**, in quanto il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato dal taglio delle risorse destinate, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del principio di sussidiarietà verticale, in applicazione del quale esse erano state attribuite, e del principio di adeguatezza (lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe).

Per la Corte Costituzionale, le scelte di bilancio, pur essendo decisioni di natura politico - economica, costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule assembleari, non costituiscono zona franca sfuggente al sindacato costituzionale.

Il giudizio è, quindi, ammissibile, sebbene il sindacato della Corte non possa addentrarsi nelle ragioni che hanno indotto la Regione a non dare applicazione al meccanismo sostitutivo dei trasferimenti regionali.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Nel merito, la Corte chiarisce che **la giurisprudenza costituzionale** (sentenze n. 138 del 1999 e n. 241 del 2012) **riconosce alle Regioni le possibilità di ridimensionamento degli stanziamenti, purché la riduzione non sia tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni.** Ciò vale tanto più in un sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il riparto delle funzioni, sì da far corrispondere quanto più possibile esercizio delle funzioni e relativi oneri finanziari.

La riduzione dei trasferimenti rispetto al biennio precedente, ad invarianza di funzioni e in assenza di un progetto di riorganizzazione, si pone in contrasto con i più elementari canoni della **ragionevolezza.**

Per quel che riguarda più specificamente il contesto della pubblica amministrazione, ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura.

Le norme impugnate violano anche il **principio di buon andamento** di cui all'art. 97 Cost., che, nel caso in esame, costituisce uno sviluppo del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3. Cost. Il principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell'amministrazione e, dall'altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Una dotazione finanziaria radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta una lesione del **principio della programmazione degli obiettivi di bilancio** codificato all'art. 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica").

Inoltre, l'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni trasferite o delegate alle province si riverbera necessariamente anche sull'**autonomia** di queste ultime, entrando in contrasto con l'art. 119, c. 1 e 5, Cost., nella misura in cui non consente di finanziare le funzioni attribuite.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La Corte Costituzionale accoglie, dunque, le censure sollevate dal giudice rimettente in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost., mentre rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Per la ragioni su esposte, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della L.r. Piemonte n. 9 del 2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, e dell'art. 1 della L. r. Piemonte n. 16 del 2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nelle parti in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla L.r. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano, pregiudicandone lo svolgimento.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Piemonte n. 9/2013;**
- **L. r. Piemonte n. 16/2013;**
- **L. r. Piemonte n. 34/1998;**
- **Legge n. 196/2009;**
- **Sent. Corte Cost. n. 138/1999;**
- **Sent. Corte Cost. n. 241/2012.**

Nota di sintesi elaborata dalle dott.sse Italia Roscitano e Eliana Romeo



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 189 del 9 giugno 2015

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015

Materia: edilizia e urbanistica;

Norme impugnate: artt. 18, c. 9°, 41, c.4°, e 56-bis, c.11°, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1°, della legge 9 agosto 2013, n. 98

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 189 del 2015 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, c. 4, del d.l. n. 69 del 2013, che al momento dell’impugnativa, estendeva l’ambito oggettivo degli “interventi di nuova costruzione”, per i quali è richiesto il permesso di costruire, determinando la compressione della competenza concorrente regionale in materia di governo del territorio, nonché la lesione della competenza regionale residuale in materia di turismo;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 56-bis, c. 11, del d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui fissa un vincolo puntuale ed esaustivo al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, imponendo agli enti territoriali di destinare una quota dei proventi derivanti dalla dismissione di loro beni alla riduzione del debito pubblico dello Stato, in violazione degli artt. 117, c.3, e 119 Cost.;
- 3) l’inammissibilità della questione di legittimità avente ad oggetto l’art. artt. 18, c. 9°, del d.l. n. 69 del 2013, promossa in riferimento all’art. 97 Cost. e la non fondatezza della questione di legittimità avente ad oggetto la medesima disposizione e promossa in riferimento agli artt. artt. 5, 117, 118, 119, 120 Cost.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 41, c. 4, del d.l. n. 69 del 2013 ha novellato l’art. 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A”), includendo tra gli interventi di nuova costruzione – per i quali è richiesto il permesso di costruire – l’installazione di “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”, “ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti”.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Per la Regione Veneto, tale disposizione violerebbe l'**art. 117, c.3 e 4, Cost.**, in quanto sottrarrebbe illegittimamente i richiamati interventi alla competenza delle Regioni in specie in materia di turismo.

In via preliminare, la Corte rileva che la norma impugnata è stata modificata dall'art. 10-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 ("Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, che ha sostituito, all'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, la parola "ancorché" con le parole "e salvo che".

La sopravvenuta modifica normativa appare pienamente soddisfacente delle pretese della Regione ricorrente, in quanto l'inserimento della locuzione "e salvo che", al posto di "ancorché", sovvertendo il senso della norma impugnata, esclude che siano riconducibili agli "interventi di nuova costruzione", i richiamati manufatti leggeri, con temporaneo ancoraggio al suolo, posti all'interno di strutture ricettive all'aperto, "in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti", con ciò facendo espressamente salve le competenze regionali.

Ciononostante, non può dichiararsi cessata la materia del contendere perché non sussiste il requisito della mancata applicazione *medio tempore* della norma impugnata: essa è rimasta in vigore per circa otto mesi, durante i quali non è stata fornita alcuna dimostrazione che non sia stata applicata.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata si inserisce nell'ambito della disciplina urbanistico-edilizia, dettata dal legislatore statale all'art. 3 (L) del d.P.R. n. 380 del 2001, in tema di realizzazione di strutture mobili configurate come "interventi di nuova costruzione", in quanto tali subordinati al conseguimento di specifico titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire.

Essa estende, con norma di dettaglio, l'ambito oggettivo degli "interventi di nuova costruzione", per i quali è richiesto il permesso di costruire, in tal modo, sottraendo al legislatore regionale ogni spazio di intervento,



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

determinando la compressione della sua competenza concorrente in materia di governo del territorio, nonché la lesione della competenza residuale del medesimo in materia di turismo.

Ne consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 4, del d.l. n.69 del 2013.

- 2) La Regione Veneto censura l'art. 56-bis, c. 11, del d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui impone un vincolo di destinazione a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sulla quota del 10% delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile delle Regioni.

Tale norma violerebbe **l'art. 117 Cost.**, in riferimento alla materia del "coordinamento della finanza pubblica"; **l'art. 119 Cost.**, in quanto imporrebbe la destinazione dei proventi ricavabili dalla dismissione dei beni pubblici della Regione ad un fondo di spettanza statale in via prioritaria rispetto alle spese di investimento dell'ente medesimo, indipendentemente dalla necessità o meno delle stesse; **l'art. 42 Cost.**, perché, estendendo il medesimo vincolo di destinazione allo Stato delle risorse derivanti dall'alienazione degli immobili di proprietà dello Stato, successivamente trasferiti agli enti territoriali, anche alle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, cioè di beni propri delle autonomie territoriali, scardinerebbe il concetto di proprietà di cui all'art. 42 Cost.

La Corte Costituzionale colloca la disposizione in esame nel quadro delle recenti misure adottate dal legislatore statale volte alla riduzione del debito pubblico, al fine precipuo di fronteggiare, in termini dichiaratamente derogatori e straordinari, l' "eccezionalità della situazione economica" e, appunto, le "esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico"(art. 56-bis, comma 11, primo periodo, del d.l. n. 69 del 2013).

Simili misure sono legittime qualora siano espressive di un "principio fondamentale nella materia, di competenza concorrente, del coordinamento della finanza pubblica", come tale non invasivo delle attribuzioni della Regione nella



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

materia stessa, in quanto proporzionato al fine perseguito (sentenza n. 63 del 2013).

È indirizzo consolidato della giurisprudenza costituzionale ritenere che “norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi” (sentenze n. 237 del 2009; n. 139 del 2009, n. 289 e n. 120 del 2008).

Questi parametri non sono soddisfatti dalla norma impugnata che fissa un vincolo puntuale ed esaustivo al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, imponendo agli enti territoriali di destinare una quota dei proventi derivanti dalla dismissione di loro beni alla riduzione del debito pubblico dello Stato.

La Consulta ha dichiarato, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 56-bis, c. 11, del d.l. n. 69 del 2013 in riferimento agli artt. 117, c.3, e 119 Cost.

Resta, infine, assorbita la questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti della medesima norma in riferimento all’art. 42 Cost.

- 3) La Regione Veneto impugna l’art. 18, comma 9, nella parte in cui stabilisce che i criteri per l’accesso dei Comuni all’utilizzo delle risorse di cui al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinate alla realizzazione del primo Programma “6000 Campanili”, concernente una serie di interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe:



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- gli **artt. 5, 117, 118 e 119 Cost.**, poichè determinerebbe l'irragionevole estromissione della Regione dai procedimenti di individuazione e realizzazione degli interventi, nonché da quelli di determinazione dei criteri ai fini dell'erogazione dei contributi (in particolare, intervenendo nella materia di potestà legislativa concorrente del "governo del territorio", pregiudicherebbe l'esercizio di competenze legislative e amministrative della Regione, le quali si configurerebbero, nella specie, come necessarie e aggiuntive rispetto all'attività di mera selezione amministrativa dei progetti da parte dell'organismo statale di riferimento);
- il principio di leale collaborazione di cui **all'art. 120 Cost.**, per la mancata previsione di un'intesa, obbligatoria anche nel caso in cui si ritenga che la disposizione impugnata sia espressione di un'attrazione in sussidiarietà;
- il principio di sussidiarietà "verticale" ai sensi degli **artt. 5 e 118 Cost.** e "orizzontale", di cui **all'art. 118, c.4, Cost.**, oltre **all'art. 117, c. 3, Cost.**, poiché attribuirebbe il compito di determinare i criteri di assegnazione dei finanziamenti, in posizione paritetica con il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piuttosto che alle Regioni, all'ANCI, che non sarebbe soggetto abilitato ad esercitare funzioni amministrative;
- **l'art. 97 Cost.**, in relazione ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, poiché l'ANCI, in quanto associazione di natura privata, difetterebbe dei caratteri di imparzialità che dovrebbero viceversa connotare l'"intermediario" tra Stato e Comuni nell'esercizio delle funzioni relative al governo del territorio di cui si controverte nel presente giudizio;
- **l'art. 119 Cost.** in quanto la norma impugnata inciderebbe sull'erogazione di risorse finanziarie a favore dei Comuni "con modalità disarmonica rispetto alla Carta fondamentale".

In linea preliminare, **la Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa in relazione all'art. 97 Cost.**, in quanto la Regione ricorrente non ha fornito alcuna motivazione in ordine



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

all'incidenza della pretesa lesione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

Nel merito, la Consulta dichiara non fondate le questioni promosse in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost.

La Corte chiarisce che la disposizione impugnata si riferisce a un programma di interventi infrastrutturali incidenti su vari ambiti, di competenza statale e regionale (fra cui la tutela dell'ambiente, il governo del territorio, la protezione civile, l'ordinamento della comunicazione, la tutela della salute), ma essenzialmente riconducibili a lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del territorio, di cui si è inteso rendere possibile la realizzazione nei piccoli Comuni grazie all'erogazione di un contributo statale straordinario per il solo anno 2014, proprio "in conformità al **quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione** e in prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Si tratta, dunque, di un legittimo intervento del legislatore statale volto a destinare risorse aggiuntive in favore di determinate categorie di Comuni, al fine di correggere o attenuare particolari squilibri e garantire un livello uniforme di servizi alla persona (sentenza n. 176 del 2012).

Sono parimenti non fondate le questioni promosse con riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, in riferimento agli artt. 5 e 118 Cost.

Per la Corte Costituzionale, in relazione ad un intervento statale "speciale" ai sensi dell'art.119, c. 5, Cost., come quello delineato dalla norma impugnata, spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato a assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi.

In tal modo, la citata norma, in vista del predetto scopo di assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi perseguiti nello stanziare i fondi, attribuisce all'ANCI, in quanto "associazione esponenziale" dei Comuni, sia compiti propositivi ed istruttori in ordine alla determinazione dei criteri di assegnazione



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

dei finanziamenti (criteri che vengono poi definiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, sia pure sulla base della convenzione preventivamente stipulata con l'ANCI); sia funzioni di mero supporto ed assistenza in favore dei piccoli Comuni destinatari del finanziamento, al fine di agevolare la presentazione delle domande.

La previsione della partecipazione nella fase istruttoria di tutte le soggettività pubbliche interessate alla successiva decisione (fra cui i Comuni) non sottrae alle Regioni alcuna competenza (sentenze n. 337 del 2001 e n. 232 del 2009).

Anche la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., non risulta fondata, poiché basata su erronei presupposti: non si tratta né di una disciplina incidente sul "governo del territorio", né di un'ipotesi di attrazione in sussidiarietà allo Stato di una competenza amministrativa regionale, quanto piuttosto di un intervento speciale dello Stato a fini di perequazione e garanzia adottato in attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost., strutturalmente e concettualmente diverso.

➤ **Riferimenti:**

- **D.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dall'art.1, c.1, della L. n.98/2013;**
- **D.l. n.47/2014, convertito, con modificazioni, dall'art.1, c.1, della L. n. 80/2014;**
- **D.P.R. n. 380/2001;**
- **Legge n. 42/2009;**
- **Sent. Corte Cost. n. 63/2013;**
- **Sent. Corte Cost. n. 237/2009;**
- **Sent. Corte Cost. n. 139/2009;**
- **Sent. Corte Cost. n. 289/2008;**
- **Sent. Corte Cost. n. 120/2008;**
- **Sent. Corte Cost. n. 176/2012;**
- **Sent. Corte Cost. n. 337/2001;**
- **Sent. Corte Cost. n. 232/2009.**

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Eliana Romeo